

Sentenza di primo grado con sospensione cautelare

Confermata la possibilità di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado favorevole al fisco anche in grado di appello. Lo prevede l'art. 9, lett. v) della bozza di decreto legislativo recante «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario», approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri di venerdì scorso, che modifica l'art. 52 del Dlgs. n. 546/92.

La riforma del dettato normativa dovrebbe mettere un punto alle discussioni originate attorno all'art. 47 del Dlgs. n. 546/1992 il quale, nell'ambito del primo grado di giudizio, fa esclusiva menzione alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato; oltre che derivanti dal fatto che, all'interno del capo IV del Titolo II del Dlgs. n. 546/1992, ad oggi non vi sia traccia di disposizioni che prevedono la possibilità per il contribuente soccombente di richiedere la sospensione delle sentenze tributarie favorevoli all'ente impositore, in attesa dell'esito dei successivi gradi di impugnazione.

La giurisprudenza e la dottrina più risalenti erano dell'opinione che, nei gradi di giudizio successivi al primo, il contribuente non avesse facoltà di richiedere la sospensione della riscossione dell'imposta accertata con l'atto impugnato; ciò, soprattutto, alla luce del disposto dell'art. 49 del Dlgs. n. 546/1992 che, espressamente, esclude l'operatività, nell'ambito del processo tributario, dell'art. 337 cpc e, correlativamente, degli artt. 283 e 373 cpc, in tema, rispettivamente, dell'esecutività della sentenza di primo grado e dell'esecuzione della sentenza pronunciata dal giudice dell'impugnazione.

Tale posizione è stata superata dapprima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 217/2010, che ha tratteggiato un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 49 del Dlgs. n. 546/1992, con l'estensione al processo tributario dell'applicazione della sospensione cautelare anche nelle fasi successive al primo grado di giudizio; tesi poi avallata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, intervenuta anche a sezioni unite.

La facoltà riconosciuta al contribuente di richiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza della commissione tributaria provinciale, gravata da regolare impugnazione e fino alla pronuncia del successivo grado di giudizio, dovrebbe quindi cristallizzarsi nella riforma dell'art. 52 del Dlgs. 546/92 che, in caso di conferma dell'attuale testo di riforma, stabilirà che «L'appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile». La nuova norma farebbe comunque salva la riscossione delle somme esigibili in virtù della pendenza del giudizio di primo grado, che restano quindi dovute al fisco. Sempre in tema di sospensione, questa volta del processo, interviene la lettera o), dell'art. 9, dello schema di decreto, che prevede l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 39 del Dlgs. 546/92, riconoscendo il potere dei giudici di primo e secondo grado di sospendere d'ufficio il processo qualora la decisione dello stesso dipenda dalla definizione di un'altra controversia.

Tale facoltà tipicamente processual-civilistica riconosciuta anche ai giudici tributari, ed estesa pure ai processi instaurati in pendenza di procedure amichevoli tra stati o di convenzioni arbitrali in tema di transfer pricing, recepisce un orientamento di legittimità ormai pacifico, confermato anche dall'intervento della Corte di Cassazione a sezioni unite (Sentenza n. 14814/2008).

Si tratta senz'altro di due rilevanti novità che recepiscono altrettanti interventi di matrice giurisprudenziale: il primo, sulla sospensione dell'esecuzione delle sentenze di primo grado, di adeguamento del dato normativo a principi di garanzia e di effettività della tutela giurisdizionale; il secondo, sulla sospensione del processo,

nella direzione della economicità e celerità processuale.

*Stefano Loconte e
Chiara Chirico*

—© Riproduzione riservata—



I testi dei decreti
sul sito www.italiaoggi.it/documenti